

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-6315 del 14/12/2021 |
| Oggetto | D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Lorenzo s.s. con sede legale in Via Emilia n. 615 in Comune di Longiano e Gestore dell'installazione sita in Via Antolina n. 800 in Comune di Savignano sul Rubicone - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020. Rettifica in autotutela con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1). |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-6526 del 14/12/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Lorenzo s.s. con sede legale in Via Emilia n. 615 in Comune di Longiano e Gestore dell'installazione sita in Via Antolina n. 800 in Comune di Savignano sul Rubicone - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020. Rettifica in autotutela con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame al Sig. Raffaele Venturini in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Lorenzo s.s. con sede legale in Via Emilia n. 615 in Comune di Longiano e Gestore dell'installazione sita in Via Antolina n. 800 in Comune di Savignano sul Rubicone per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che in data 08/04/2021 gli UPG di Arpae, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di controllo sulle aziende AIA, come definita dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 2124 del 2018, hanno svolto la verifica ispettiva presso l'installazione sita in Via Antolina n. 800 in Comune di Savignano sul Rubicone;

Dato atto che a seguito della visita ispettiva è stata emanata la diffida prot. n. PG/2021/84374 del 27/05/2021 per il mancato adempimento della prescrizione n. 48 relativa alla gestione dei rifiuti; in tale diffida veniva disposto lo smaltimento dei rifiuti presenti nelle aree non adibite allo stoccaggio dei medesimi e l'invio a mezzo PEC delle foto delle aree interessate e dei formulari attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti; la Società Agricola Lorenzo s.s. ha adempiuto a quanto richiesto nella diffida con comunicazione acquisita al prot. n. PG/2021/100616 del 28/06/2021;

Dato atto che come specificato nel rapporto ispettivo acquisito agli atti con prot. n. PG/2021/79699 del 20/05/2021 e con la successiva rettifica prot. n. PG/2021/80840 del 21/05/2021, gli UPG di Arpae hanno riscontrato alcune incongruenze tra il documento di AIA vigente e la situazione realmente riscontrata durante la visita ispettiva ed hanno evidenziato i seguenti aspetti:

1. la presenza di estrattori in disuso per un totale pari a 6 (2 per ogni capannone), non funzionanti in quanto privi di motore, che non risultano nella Tabella E.2 della Scheda E e non sono riportati

nell'allegato 3A Planimetria delle emissioni, per i quali in caso di riattivazione vi è la necessità di presentare richiesta di modifica non sostanziale di AIA;

2. la mancata realizzazione dello scarico dei servizi igienici presso l'installazione di Via Antolina n. 800 autorizzato in AIA e per il quale è stato chiesto al SAC di informare l'Azienda USL competente;
3. la necessità di avere spiegazioni in merito alla differenza rilevata tra la pollina ceduta a terzi nell'anno 2020 per una quantità pari a 756 m³ e la produzione annua di pollina che negli ultimi anni si è attestata intorno ai 1.100 m³;
4. la necessità di posizionare all'entrata sopra al pulsante che attiva l'arco di disinfezione un cartello che evidenzia come attivare la valvola al fine di far confluire i reflui prodotti all'interno del pozzetto adibito a tale scopo, dal momento che il sistema di disinfezione e quello di raccolta dei relativi reflui sono azionati manualmente;
5. la necessità di richiamare la ditta ad una più attenta gestione della pollina, intensificando i controlli delle linee degli abbeveratoi e aumentando i rimpagli sotto gli stessi, dal momento che l'esito analitico della pollina prelevata sotto gli abbeveratoi ha rilevato un valore non ottimale (s.s. 37,43 %);

Precisato che per gli aspetti sopra riportati è stata inviata alla Società Agricola Lorenzo s.s. la comunicazione prot. n. PG/2021/84566 del 28/05/2021 e che nella stessa nota è stato comunicato all'Azienda USL competente la mancata realizzazione dello scarico dei servizi igienici autorizzato in AIA per il seguito di competenza;

Dato atto che la Società Agricola Lorenzo s.s. con nota prot. n. PG/2021/88859 del 07/06/2021:

- ha chiarito in merito al punto 3 sopra riportato che nell'anno 2020 sono state eseguite 2 puliture che hanno comportato una produzione di pollina pari a 776 m³; il Regolamento regionale n. 3/2017 prevede, per le pollastre allevate a terra con 2,5 cicli/anno e una presenza media di 80.000 capi, una produzione annuale di pollina pari a 1.030 m³, pertanto considerando che sono state eseguite solo 2 pulizie, la produzione di effluenti riscontrata nell'anno 2020 risulta in linea con quanto previsto; dal controllo dei dati riportati nei report degli anni precedenti è stato riscontrato che nell'anno 2019, nonostante siano state eseguite 2 puliture, è stato erroneamente conteggiato anche il ciclo terminato ad inizio 2020, pertanto la produzione risulta maggiore (1.010 m³) rispetto a quella effettiva;
- ha allegato in merito al punto 4 sopra riportato l'Istruzione Operativa 01 che va ad implementare il Sistema di Gestione Ambientale relativa alla modalità di utilizzo del sistema di disinfezione automezzi;

Evidenziato che le incongruenze rilevate nel rapporto ispettivo di cui sopra sono riferite ai seguenti paragrafi dell'AIA:

- **§ C3.1 CONFRONTO CON LE BAT:** alla **BAT 31** la tecnica b0 e b5 sono state valutate come **Applicate**, ma in tempi successivi al rilascio del riesame di AIA nel BAT-Tool sono state inserite per questa (come per altre tipologie allevate) anche le stabulazioni contenute nella BAT 32, in quanto più rispondenti ad alcune stabulazioni praticate nella nostra realtà, pertanto risulta opportuno aggiornare l'Allegato 1 di AIA inserendo la BAT 32 al posto della BAT 31;
- **§ D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** prescrizione n. 40 (**sistema disinfezione automezzi**): nella prescrizione ci si riferisce ad un sistema automatico per la piazzola di disinfezione ed il sistema di raccolta dei relativi reflui, mentre entrambi sono azionati manualmente;

Verificata la sussistenza delle incongruenze come sopra descritte, anche in considerazione della documentazione agli atti di ufficio conservata ed utilizzata per la stesura dell'AIA, alla luce di quanto rilevato dal

rapporto ispettivo del 21/05/2021, si ritiene doveroso modificare l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 sulla base di quanto proposto dal PTR-Agrozootecnia come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

1. al § C3.1 CONFRONTO CON LE BAT viene eliminata la **BAT 31** ed inserita la **BAT 32** come segue:

~~BAT 31 — EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER GALLINE OVAIOLE, POLLI DA CARNE, RIPRODUTTORI O POLLASTRE.~~

~~Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare **una** delle tecniche riportate di seguito **o una loro combinazione.**~~

| | Tecnica | Applicabilità | Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione |
|---|--|---|--|
| a | Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: <ul style="list-style-type: none"> • una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure • due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria. | I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole. | La tipologia di stabulazione è a terra su lettiera per cui questa tecnica non è applicabile Non Applicabile |
| b | In caso di sistemi non in gabbia (nel testo inglese delle BAT conclusions si riporta: in case of non-cage systems) | | |
| | 0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> • realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento; • un sistema di trattamento aria. | Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria. | Il sistema a lettiera profonda (cfr. Supra per la descrizione) è combinato con la rimozione infrequente degli effluenti di allevamento, per esempio alla fine del ciclo di allevamento. Si garantisce un contenuto minimo di materia secca negli effluenti di allevamento di circa il 50-60 %. Questo si ottiene con un apposito sistema di ventilazione forzata (per esempio ventilatori ed estrazione dell'aria ad altezza del pavimento). Nei capannoni gli avicoli sono allevati a terra su lettiera con tipologia di ventilazione forzata e i ventilatori posizionati ad altezza del pavimento. Le emissioni di ammoniaca sono strettamente collegate all'azoto escreto dagli animali e sono favorite dal tenore di sostanza secca della lettiera che dalle analisi effettuate annualmente risulta prossime al 70% limitando in modo consistente la % di azoto ammoniacale e quindi le emissioni di ammoniaca. Applicata |

| Tecnica | Applicabilità | Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione | |
|---|--|--|--|
| In caso di sistemi non in gabbia (nel testo inglese delle BAT conclusions si riporta: in case of non-cage systems) | | | |
| b | 1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). | L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione. | Non applicabile |
| | 2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). | La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti. | Non applicabile |
| | 3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). | Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. | Non applicabile |
| | 4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere). | L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero. | Non Applicabile |
| | 5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). | In un sistema a lettiera profonda privo di fossa per gli effluenti di allevamento, i sistemi di ricircolo dell'aria interna possono essere usati per essiccare la lettiera soddisfacendo nel contempo le esigenze fisiologiche dei volatili. A tal fine è possibile utilizzare ventilatori, scambiatori di calore e/o apparecchi di riscaldamento. | In un sistema a lettiera profonda privo di fossa per gli effluenti di allevamento, i sistemi di ricircolo dell'aria interna possono essere usati per essiccare la lettiera soddisfacendo nel contempo le esigenze fisiologiche dei volatili. A tal fine è possibile utilizzare ventilatori, scambiatori di calore e/o apparecchi di riscaldamento. Durante le prime settimane del ciclo l'ambiente viene riscaldato e viene adottato un regime di ventilazione minima in grado di effettuare il ricambio d'aria necessario al benessere animale. Nelle fasi successive e finali del ciclo si tende a utilizzare il più possibile la ventilazione naturale e nei periodi più caldi interviene la ventilazione a tunnel. Questo si ottiene con un apposito sistema di ventilazione forzata con i ventilatori ed estrazione dell'aria ad altezza del pavimento. Questo tipo di ventilazione determina una ventilazione forzata della lettiera consentendo di ottenere elevati valori della sostanza secca Applicata |
| e | Uso di un sistema di trattamento aria, quale: <ul style="list-style-type: none"> ▲ scrubber con soluzione acida; ▲ sistema di trattamento aria a due o tre fasi; ▲ bioscrubber (o filtro irrorante biologico). | Questa tecnica non viene applicata in quanto non necessaria e per il fatto che la ventilazione è di tipo misto (naturale/artificiale) ed è applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | Questa tecnica non viene applicata in quanto non necessaria e non economicamente sostenibile. Inoltre la ventilazione è di tipo trasversale e non si un unico punto di emissione. Non applicabile |

BAT 32 - RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DAI RICOVERI ZOOTECNICI DEI POLLI DA CARNE

Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne la BAT consiste nell'utilizzare **una** delle tecniche riportate di seguito **o una loro combinazione**.

| | Tecnica | Applicabilità | Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione |
|---|--|---|---|
| a | Ventilazione forzata con sistema di abbeveraggio anti spreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda) | Generalmente applicabile. | La stabulazione degli avicoli è a terra su lettiera. Sono presenti abbeveratoi anti spreco e ventilazione è forzata. Applicata |
| b | Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda) | Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna | Vedi applicazione punto a. La tecnica descritta consiste nel riscaldamento del capannone tramite una combinazione di riscaldatori e ventilatori interni. I ventilatori spingono l'aria calda dalla parte superiore dell'edificio fino al livello del pavimento. L'aria viene riscaldata dallo scambio termico con l'acqua calda prodotta da una fonte termica indiretta. I riscaldatori, distribuiti uniformemente nel capannone, sono dotati di un sistema di ventilazione per diffondere l'aria calda orizzontalmente in modo da attraversare in modo uniforme l'intera superficie coperta da lettiera. Questo sistema prevede quindi dei riscaldatori montati a soffitto che muovono l'aria calda verticalmente e orizzontalmente in modo da asciugare in modo continuo la lettiera durante il ciclo di crescita. E' progettato per climi freddi e umidi e non è applicabile in Italia per le particolari condizioni climatiche che necessitano di ventilazione a tunnel con sistemi di raffrescamento per consentire di mantenere il benessere animale nei periodi torridi. Non applicabile |
| c | Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio anti spreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). | La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme. | Vedi applicazione punto a. Non applicabile |
| d | Lettiga su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti). | Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti. | Vedi applicazione punto a. Non applicabile |
| e | Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck). | Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione. | Vedi applicazione punto a. Non applicabile |

| | Tecnica | Applicabilità | Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione |
|---|--|---------------|--|
| f | <p>Uso di un sistema di trattamento aria, quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scrubber con soluzione acida; • sistema di trattamento aria a due o tre fasi; • bioscrubber (o filtro irrorante biologico). | | <p>Non applicata in quanto non risulta necessaria, oltre ad essere economicamente non sostenibile.</p> <p style="text-align: center;">Non applicabile</p> |

2. al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** viene modificata la prescrizione n. 40 ed inserita la prescrizione n. 41 bis, come segue:

40. La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema a saracinesca o analogo dispositivo volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche. ~~Tale dispositivo dovrà essere automatico, qualora lo sia anche il sistema di disinfezione.~~

41 bis. La ditta dovrà predisporre apposita cartellonistica da apporre vicino al sistema di disinfezione al fine di informare gli utilizzatori delle operazioni da effettuare per un suo corretto utilizzo, come regolamentato dall'Istruzione Operativa 01 inviata in data 07/06/2021, e sue successive modifiche approvate, ad integrazione del Sistema di Gestione Ambientale di cui alla BAT 1;

Richiamata di seguito la prescrizione n. 35 di AIA (**acque di lavaggio capannoni in caso di emergenza sanitaria**):

35. *Sulla base di quanto previsto dal Decreto n. 9 del 25/01/10 in merito alla obbligatorietà di lavaggi con acqua in caso di emergenza sanitaria, si ritiene che la ditta debba provvedere alla realizzazione di contenitori atti a raccogliere le suddette acque reflue. Pertanto, entro 1 mese, la ditta dovrà fornire ad Arpa una Relazione Tecnica con indicati la tipologia dei contenitori da realizzare e le relative capacità di stoccaggio. In seguito a valutazione della Relazione Tecnica (i cui esiti verranno comunicati al Gestore) la ditta dovrà provvedere, entro 6 mesi dalla data di comunicazione al Gestore, alla realizzazione dei manufatti necessari per poter assolvere agli obblighi in caso di emergenza sanitaria;*

Precisato che la Società Agricola Lorenzo s.s. con nota acquisita al prot. n. PG/2020/156488 del 29/10/2020 aveva comunicato di essere in possesso di un pozzetto da 1 m³ per ogni capannone e di una cisterna in acciaio da 2 m³ ed aveva specificato di effettuare il lavaggio un capannone alla volta; successivamente con nota acquisita al prot. n. PG/2020/169268 del 23/11/2020 la ditta aveva specificato la volontà di installare ulteriori 2 cisterne mobili da 1 m³ oltre a quella già in possesso;

Si evidenzia che dall'ispezione effettuata la prescrizione n. 35 di AIA risulta ottemperata;

Considerato che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020, da tale data sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpa, con il presente provvedimento si approva l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, come descritto accuratamente nei successivi capoversi, senza che ciò determini l'introduzione di nuove prescrizioni che possano rendere più complessa o onerosa la gestione dell'installazione da parte del Gestore;

Evidenziato che l'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 è stata formulata mediante lo strumento BAT-Tool nella versione precedente a quella corrente la quale invece consente anche l'integrazione dei dati BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato

dal Gestore;

Dato atto che a fronte di tali modifiche risulta opportuno apportare all'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 le necessarie modifiche, **in relazione all'aggiornamento dello strumento BAT-Tool** si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- 1 al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene sostituita la tabella **Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare**, come segue:

| Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare | |
|---|-------------------|
| Numero di capi/ciclo che si intende allevare | 80.000 |
| Categoria animale | Pollastre a terra |
| Azoto totale da liquami da BAT Tool (kg/a) | / |
| Azoto totale da letami da BAT Tool (kg/a) | 15023 |
| Azoto complessivo da BAT Tool (kg/a) | 15023 |
| Volume liquami prodotto (m ³ /a)* | / |
| Volume letami prodotto (m ³ /a)* | 1.068,8 |
| Capacità contenitori di stoccaggio liquami (m ³) | / |
| Superficie contenitori di stoccaggio letami (m ²) | / |
| (*) Stimati utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all'atto del riesame. | |

| Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare | |
|--|-------------------|
| Numero di capi/ciclo che si intende allevare | 80.000 |
| Categoria animali | Pollastre a terra |
| Azoto al campo da liquami da BAT-Tool (kg/a) (*) | - |
| Azoto da letami da BAT-Tool (kg/a) (*) | 15.163 |
| Azoto totale da BAT-Tool (kg/a) (*) | 15.163 |
| Volume liquami prodotto (m ³ /a) (**) | - |
| Volume acque di lavaggio prodotte (m ³ /a) (**) | - |
| Volume letami prodotto (m ³ /a) (**) | 1.196,8 |
| Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³) | - |
| Superficie contenitori di stoccaggio letami (m ²) | - |
| Capacità contenitori di stoccaggio letami (m ³) | - |
| (*) Nei casi in cui l'azoto totale al campo risulti superiore a quanto indicato nella comunicazione di utilizzazione agronomica, si dovrà di conseguenza aggiornare la medesima. | |
| (**) Dati del Regolamento Regionale. | |

- 2 al § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** viene modificata la tabella riferita alla BAT 23 ed il relativo capoverso, come segue:

BAT 23 riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola

| Fasi | AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23) | AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione attuale | METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno) |
|---|---|---|---|
| Emissioni in fase di stabulazione | 6.075 | 3.032 3.057 | 7.200 |
| Emissioni in fase di trattamento | - | - | |
| Emissioni in fase di stoccaggio | 3.367 (0) (*) | - | |
| Emissioni in fase di distribuzione | 10.139 (0) (*) | - | |
| Totale emissioni diffuse | 19.580 (6.075) (*) | 3.032 3.057 | 7.200 |
| % abbattimento ammoniaca con applicazione BAT | | 50% 49,68% | |
| (*) BAT-Tool non conteggia l'emissione da stoccaggio/distribuzione per la quota di effluente ceduto a terzi (in questo caso la cessione a terzi è pari al 100%) i valori tra parentesi corrispondono al 0% di emissione rif. da attribuire alla quota non ceduta a terzi. Pertanto la percentuale di riduzione delle emissioni, rispetto al sistema di riferimento, si riferisce unicamente alle fasi praticate nella situazione attuale. | | | |

La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo BAT-Tool. In particolare la produzione complessiva di ammoniaca è pari a ~~3032~~ 3.057 kg/anno. La produzione di ammoniaca associata alle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento è riportata nella sezione D con il rispettivo limite di BAT-AEL.

- 3 al § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** viene inserito in fondo il seguente capoverso: "Titolo da cessione totale: 12,67 kg N/m³.";
- 4 al § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** viene aggiornato il dato riferito alla Stabulazione come segue:

| Fasi | Dato emissivo aziendale kg NH ₃ /capo/anno | BAT-AEL kg NH ₃ /capo/anno (*) |
|---|--|--|
| Stabulazione | 0,06 0,04 | / |
| Stoccaggio | 0,00 | / |
| Spandimento | 0,00 | / |
| (*) Il valore di BAT-AEL non è previsto per le pollastre. | | |

5 al § D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO viene sostituita la tabella Tipologia produttiva autorizzata, come segue:

| Tipologia produttiva autorizzata | |
|---|--|
| Categoria animale | Pollastre |
| Numero di capi a ciclo autorizzati | 80.000 |
| Superficie utile di allevamento (m²) | 4.230 |
| Peso vivo medio capi allevati (t/ciclo) | 64 |
| Note | Estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica all'atto del riesame: comunicazione n. 26202 mod 1 del 10/04/2020 prot. PG/2020/53634. |
| capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m3) | si rimanda alla prescrizione (acque di lavaggio in casodi emergenza sanitaria) |
| Stima ammoniaca emessa (kg/anno) | 3.032 |
| Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale | DATO AZIENDALE(*) (kg N escreto/capo/anno) (**) |
| | 0,22 |
| Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale | DATO AZIENDALE(*) (kg P₂O₅ escreto/capo/anno) (**) |
| | 0,16 |
| (*) valore non prescrittivo. (**) si intende l'emissione generata da un posto occupato per un anno | |

| Tipologia produttiva autorizzata | |
|--|---|
| Categoria animale | Pollastre a terra |
| Numero di capi a ciclo autorizzati | 80.000 |
| Superficie utile d'allevamento (m ²) | 4.230 |
| Peso vivo medio capi allevati determinato secondo il BAT-Tool (t/ciclo) | 64 |
| Peso vivo medio capi allevati determinato secondo normativa settoriale (t/ciclo) | 64 |
| Note | Estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica all'atto del riesame: comunicazione n. 26202 mod 1 del 10/04/2020 prot. PG/2020/53634 |
| Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³) | - |
| Capacità contenitori di stoccaggio liquami (m ³) | - |
| Superficie contenitori di stoccaggio letami (m ²) | - |
| Capacità contenitori di stoccaggio letami (m ³) | - |
| Stima ammoniacale emessa (kg/anno) | 3.057 |
| Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale | DATO AZIENDALE (**) (kg N escreto/posto/anno) (*) |
| | 0,221 |
| Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale | DATO AZIENDALE (**) (kg P₂O₅ escreto/posto/anno) (*) |
| | 0,0956 |
| (*) Si intende l'emissione generata da un posto occupato per un anno. (**) Valore non prescrittivo. | |

6 al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** alla prescrizione n. 19 viene aggiornato il dato riferito alla Stabulazione come segue:

| Fasi | Valore di emissione calcolato non prescrittivo kg NH ₃ /capo/anno | BAT-AEL kg NH ₃ /capo/anno (**) |
|--|---|---|
| Stabulazione | 0,06 0,04 | / |
| Stoccaggio | / | / |
| Spandimento | / | / |
| (**) Il valore di BAT-AEL non è previsto per le pollastre. | | |

7 al § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** vengono aggiornate le immagini relative al BAT-Tool ed all'azoto escreto;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a “Nota AIA n. 2/2021. *Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*” e viste le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020), **si modifica la prescrizione n. 18 (emissioni diffuse)** dell’Allegato 1 “Le Condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 come di seguito specificato, con la precisazione che l’efficacia parte dal prossimo report:

(emissioni diffuse)

18. Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l’azoto e il fosforo escreto e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell’anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

Per quanto in premessa motivato, in relazione all’opportunità di effettuare l’aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, si modificano i contenuti dell’Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 come segue (che nel testo assumono il colore rosso):

1. si aggiorna la prescrizione n. 36 inserendo la seguente frase “Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche”, come segue:

36. Le aree in cemento in testa ai capannoni per il carico e scarico degli animali e quelle interessate dalla movimentazione dei reflui prodotti, che vengono dilavate durante gli eventi meteorici, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo; anche le aree impermeabili sottostanti gli estrattori dovranno essere periodicamente spazzate. Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche, il tutto al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento. In particolare le piazzole impermeabili soggette ad imbrattamenti dovranno presentarsi tali da permettere agevoli interventi di pulizia “a secco”.

2. si aggiorna la prescrizione n. 37 inserendo dopo la parola “capannoni” la seguente frase “comprese le piazzole sotto i silos mangimi”, come segue:

37. Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilizie adiacenti ai capannoni comprese le piazzole sotto i silos mangimi dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia. Dovrà essere sempre garantito un agevole accesso a tutte le aree aziendali.

3. si aggiorna la prescrizione n. 39 inserendo dopo la parola “avarie” la seguente frase “che ne richiedano la sostituzione”, come segue:

39. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie che ne richiedano la sostituzione devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Forlì-Cesena.

4. si inserisce la prescrizione n. 41 ter come segue:

41 ter. Il titolo di azoto (kg/m^3) riportato nella Sezione C, prf. C 2.1.4 “Gestione degli effluenti”, non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Tali variazioni del titolo di azoto dovranno essere

comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui non sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AE_{pL}.

5. si aggiorna la prescrizione n. 45 inserendo alla fine il periodo “le misure devono essere eseguite durante la stagione più calda allorché i ventilatori lavorano a massimo regime”;
6. al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** viene inserita la tabella **Emissioni di polveri (BAT 27)** ed il relativo capoverso come segue:

Emissioni di polveri (BAT 27)

| TIPOLOGIA DI ANIMALI | EMISSIONE DI POLVERI kg/anno complessivi (BAT 27) | MISURA (indicare il sistema di calcolo impiegato) | FREQUENZA | | REGISTRAZIONE | Trasmissione report Gestore |
|----------------------|---|---|-----------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | Gestore | Arpae | | |
| Pollastre | | | Annuale | Triennale (verifica documentale) | Report annuale | Annuale |

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si possono utilizzare i seguenti coefficienti espressi in kg/capo/anno: pollastre 0,02.

7. il § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** viene modificato inserendo il termine “medio/medi” come segue:

Nel portale AIA l'Unità di prodotto è espressa in kg. Si chiede di esprimerla anche in capi medi e di riportare la sottostante tabella nella relazione.

| Indicatore e sua descrizione | Unità di misura | Modalità di calcolo | Frequenza di monitoraggio | Reporting | Controllo Arpae |
|--|---|---|---------------------------|-----------|---------------------|
| Consumo d'acqua su unità di prodotto | L/capo | Consumo acqua /numero capi medi prodotti/ospitati (es. ovaiole) | Annuale | Annuale | Controllo reporting |
| Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto | Wh/capo | Energia /numero capi medi prodotti/ospitati (es. ovaiole) | Annuale | Annuale | Controllo reporting |
| Produzione specifica di rifiuti | Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi medi allevati | kg/capo-tonnellata di peso vivo dei capi medi | Calcolo | Annuale | Controllo reporting |
| Produzione di reflui specifica | Quantitativo di reflui prodotti in relazione ai capi medi allevati | m ³ /capo medio | Calcolo | Annuale | Controllo reporting |
| Quantitativo di mangime utilizzato per unità di prodotto | kg/capo | kg/numero capi medi prodotti ospitati/n. capi prodotti/ospitati (es. ovaiole) | Annuale | Annuale | Controllo reporting |

Specificato che nel documento di riesame di AIA si è provveduto a correggere i seguenti errori materiali, apportando le seguenti modifiche nell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 come di seguito specificato:

1. si inserisce al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la numerazione relativa alla prescrizione (**emissioni di polveri**), n. 22 bis, in quanto per tale prescrizione non era stata indicata la numerazione, come segue:

22 bis. Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle polveri emesse secondo quanto specificato nel PMC.

Dato atto che la modifica d'ufficio dell'AIA per la Società Agricola Lorenzo s.s. si configura come modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Antolina n. 800 in Comune di Savignano sul Rubicone alle BATC, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente si sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", con l'Allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/2015 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018 n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **recepire**, per quanto in premessa specificato, gli esiti della vista ispettiva programmata svolta in data 08/04/2021 dagli UPG di Arpae presso l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Antolina n. 800 in Comune di Savignano sul Rubicone;
- 2 di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, l'Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 della Società Agricola Lorenzo s.s. con sede legale in Via Emilia n. 615 in Comune di Longiano ed installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Antolina n. 800 in Comune di Savignano sul Rubicone;
- 3 di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 per l'installazione sita in Via Antolina n. 800 in Comune di Savignano sul Rubicone gestita dalla Società Agricola Lorenzo s.s.;
- 4 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - A) **in relazione alla modifica in autotutela per le incongruenze rilevate nel corso della visita ispettiva programmata del 08/04/2021:**
 - viene aggiornato il § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificato il § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - B) **in relazione all'aggiornamento dello strumento BAT-Tool nella versione che consente l'integrazione dei dati BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore:**
 - viene sostituita al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** la tabella **Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare**, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornata al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la prescrizione n. 22 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - C) **in riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021.**

Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)”:

- viene sostituita al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la prescrizione n. 18 (emissioni diffuse) con i contenuti specificati nell’Allegato al presente provvedimento;
- D) **in riferimento alle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020,** si provvede all’aggiornamento/sostituzione/eliminazione delle stesse come segue che nel testo dell’Allegato al presente provvedimento assumono il colore rosso:
- viene modificata al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** la prescrizione n. 36, n. 37 e n. 39 con i contenuti specificati nell’Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** inserendo la prescrizione n. 41 ter con i contenuti specificati nell’Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificata al § **D2.7 EMISSIONI SONORE** la prescrizione n. 45 con i contenuti specificati nell’Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** con i contenuti specificati nell’Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificato il § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** con i contenuti specificati nell’Allegato al presente provvedimento;
- E) **in relazione alla correzione degli errori materiali presenti nel documento di AIA in premessa descritti:**
- viene modificato il § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** inserendo la numerazione relativa alla prescrizione (**emissioni di polveri**), n. 22 bis, con i contenuti specificati nell’Allegato al presente provvedimento;
- 5 di **precisare** che nell’Allegato 1 al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti modificate in relazione agli argomenti sopra specificati con la dicitura (modifica dicembre 2021);
- 6 di **precisare** che nel caso in cui la Società Agricola Lorenzo s.s. intenda riattivare gli estrattori in disuso (in parte o in toto), dovrà preventivamente essere presentata richiesta di modifica non sostanziale di AIA;
- 7 di **precisare** che:
- 7.1 rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020;
 - 7.2 la durata dell’autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020 di rilascio dell’AIA;
 - 7.3 il presente atto va tenuto unitamente alla succitata Determinazione ed esibita agli organi di vigilanza che ne fanno richiesta;
- 8 di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. “Portale IPPC” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;
- 9 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse

anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

10 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

11 di **fare salvi** i diritti di terzi;

12 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Lorenzo s.s.;

13 di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Società Agricola Lorenzo s.s..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.